

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹ concernente dati ed informazioni elettronici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2–4

² Sono considerate *firme elettroniche* ai sensi della presente ordinanza le firme secondo l'articolo 2 lettere c–e della legge del 18 marzo 2016² sulla firma elettronica, purché non contengano limitazioni che ne escludono l'utilizzazione ai fini della presente ordinanza.

³ e ⁴ *Abrogati*

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d

¹ Qualora i dati elettronici siano trasmessi e conservati mediante firma, le condizioni per la forza probatoria sono adempiute se:

- b. il certificato era valido al momento della creazione della firma;
- d. la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma elettronica è conservata con i dati protetti, nella misura in cui il certificato non è stato pubblicato;

Art. 14 *Disposizione transitoria della modifica del ...*

I certificati rilasciati secondo il diritto anteriore conservano la loro validità fino alla scadenza. Se il periodo di validità supera i tre anni, il certificato deve essere dichiarato nullo alla fine di questi tre anni.

¹ **RS 641.201.511**

² **RS 943.03**

II

L'ordinanza dell'AFC del 14 dicembre 2009³ concernente i servizi di certificazione nel campo dell'OeIDI è abrogata.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

³ RU 2009 6811